



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA
ORDINANZA

Approvazione del
*“Regolamento per la navigazione da diporto e per le attività ludico –
diportistiche che si svolgono nelle acque del Circondario marittimo di Ortona”*

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ortona;

- VISTA l'ordinanza n° 16/2023, in data 24/04/2023, recante approvazione del *“regolamento dell'attività subacquea e ludico – diportistica nell'ambito del Circondario Marittimo di Ortona”*;
- VISTA l'ordinanza n. 64/2023, in data 22/08/2023, recante modifiche all'ordinanza n. 16/2023 per esigenze riguardanti l'abrogazione di quelle norme già contenute all'interno del d.m. 01/09/2021;
- VISTA la legge 08 luglio 2003 n° 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo, 18 luglio 2005, n.171, relativo al *“codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto 28 luglio 2008 n. 146 *“regolamento di attuazione dell'articolo n. 65 del decreto legislativo n. 171/2005, recante il codice della nautica da diporto”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA il decreto legislativo 09 gennaio 2012 n. 4 *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”* e d.p.r. 02 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art.10 del decreto legge, in data 21 ottobre 1996, n° 535 convertito in legge 23 dicembre 1996 n° 647, come modificato dall'art. 2 comma 1 della legge 08 luglio 2003, n° 172;
- VISTO il d.m. 26 gennaio 1960 *“Disciplina dello sci nautico”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTO il *“Regolamento per la navigazione, la sosta gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona”* approvato con l'ordinanza n. 65/2015, in data 12/08/2015, aggiornata alla variante 5, della Capitaneria di porto di Ortona;
- VISTA l'ordinanza n. 24/2018, in data 26/06/2018, con la quale è stato modificato l'art. 43 concernente *“attività velica, di canottaggio e canoa a scopo didattico”* del *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – Var. 5”* emanata con ordinanza n. 65/2015, in data 12/08/2015;
- VISTA l'ordinanza n. 19/2020, in data 09/07/2020, recante disposizioni in materia di *“distanze e velocità delle unità da diporto”*

- VISTA la circolare n. 254, in data 19 luglio 1989, del Ministero della Marina Mercantile in materia di *“paracadutismo ascensionale in mare”*;
- VISTO il dispaccio prot. n. 20652, in data 10 marzo 2009, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in materia di *“Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”*;
- VISTA la circolare n. 02.02.70/7385 in data 25 gennaio 2013 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto avente ad oggetto *“Attività sportivo-nautica denominata Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Suferboard”*
- VISTA la circolare n. 51241, in data 31 maggio 2014 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, relativa alla *“Disciplina dei JetLev Flyer, FlyBoard e dispositivi assimilabili”*;
- VISTO il decreto ministeriale del 01 settembre 2021 recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini della locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTO il dispaccio prot. n. 1782, in data 25 febbraio 2022 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in materia di *“Utilizzo di e-bike acquatica”*;
- VISTI gli artt. 17, 18, 30, 68, 71, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione nonché gli artt. 27, 28, 59, 77, e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO necessario raggruppare ed integrare la disciplina diportistica, ricomprendendo in essa le attività ludico – sportive svolte nell'ambito del Circondario marittimo di Ortona, che comprende il territorio dei comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia;
- RITENUTO necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre autorità;
- RITENUTO necessario, altresì, richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee per finalità ludico-diportistiche;
- RAVVISATA la necessità di coordinare e di meglio raccordare in un unico provvedimento ordinatorio le disposizioni di carattere locale in materia ludico-diportistica, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di disciplina;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

È approvato e reso esecutivo l'allegato *“REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO E PER LE ATTIVITA' LUDICO – DIPORTISTICHE CHE SI SVOLGONO NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORTONA”*, che detta divieti, limiti e norme di condotta per le unità da diporto e per coloro i quali esercitano le seguenti attività:

- windsurf e kitesurf (tavole a vela non autopropulse);
- sci nautico e paracadutismo ascensionale;
- traino piccoli gommoni (c.d. *“banana boat”*);
- acquascooter (c.d. *“moto d'acqua”*);

- *e-bike* acquatiche;
- *flyboard*, *jetlev flyer* e mezzi assimilabili;
- propulsori acquatici subacquei;
- *snorkeling* trainato, *ray-board*, *seafly*, *sub wing*, *surfboard* (e similari).

Articolo 2 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali, maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del d.lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (cd. codice della nautica da diporto);
- degli artt. 2,6,7,8,9,10,11,12 del d.lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima.

Articolo 3 (Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza per unità da diporto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., nonché, per le altre tipologie trattate valgano le definizioni e descrizioni "di massima" contenute nelle circolari e nei dispacci richiamati in premessa; in particolare vengono qui elencate le più frequenti:

- ✓ *acquascooter* subacqueo/*sea scooter*: qualsiasi propulsore acquatico ad elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e *snorkeling*;
- ✓ corridoio di lancio: specchio acqueo opportunamente delimitato per consentire l'uscita e l'atterraggio di unità da diporto, concesso/autorizzato dalla Civica amministrazione competente per territorio, realizzato secondo le specifiche disciplinate nel dettaglio dall'ordinanza di sicurezza balneare;
- ✓ *e-bike* acquatica: mezzo galleggiante azionato tramite pedali ed assistito da motore elettrico con regolatore di velocità.
- ✓ *e-board*: tavola da *surf* ad idrogetto con motore elettrico applicato alla prua della tavola;
- ✓ *e-foil*: tavola da *surf* dotata di appendici *foil* che consentono di innalzarsi sul livello dell'acqua e un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico, a batteria attivato da un telecomando palmare senza fili;
- ✓ *flyboard* e similari: apparato *jet* costituito da ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua.
- ✓ *foil*: pinna lunga e idrodinamica con le ali che viene fissata sotto la tavola;
- ✓ locazione di unità da diporto: il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato; con l'unità da diporto locata il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- ✓ moto d'acqua, *acquascooter*, *jet ski*: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché

al suo interno.

- ✓ natante da diporto: ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata (UNI/EN/ISO 8666), con esclusione delle moto d'acqua.
- ✓ natanti da spiaggia: le piccole unità denominate jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, canoe, kayak e mezzi simili destinati per l'utilizzo *in loco* da parte dei bagnanti, con esclusione delle moto d'acqua;
- ✓ navigazione da diporto: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- ✓ noleggio di unità da diporto: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;
- ✓ paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico;
- ✓ passeggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 (uno) anno;
- ✓ *jetlev flyer* e simili: natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
- ✓ sci nautico: attività di scivolamento sopra a superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata dal d.m. 26/01/1960, modificato dal d.m. 15/07/1974;
- ✓ scuola di vela: si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
- ✓ scuola di tavole a vela: si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti con deriva mobile, tavole a vela tipo "*windsurf*", "*kitesurf*" e simili;
- ✓ *seabob*: apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione – di una persona in qualità di conduttore;
- ✓ *snorkeling* trainato, *ray-board seafly*, *sub-wing* o *surferboard*: attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello *snorkeling* sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

La presente ordinanza, recante disposizioni a carattere locali che disciplinano l'utilizzo ai fini della sicurezza della navigazione e della balneazione dei natanti e dei dispositivi

richiamati nell'allegato "regolamento", fa salve le norme tecniche concernenti l'abilitazione, l'omologazione, la certificazione e i limiti tecnici di utilizzo dei predetti.

E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, all'ordinanza di sicurezza balneare in corso di validità, all'ordinanza n. 19/2020 che disciplina i limiti di navigazione dalla costa durante la stagione estiva, all'ordinanza n. 24/2018 che ha modificato l'art. 43 del "*Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – Var. 5*", all'ordinanza n. 65/2015 di approvazione del predetto "regolamento" e, limitatamente agli aspetti relativi alle funzioni amministrative a quella conferite *ex lege*, alle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo in materia di demanio marittimo.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente entra in vigore dalla data del 17 giugno 2024.

Dalla data di cui sopra, sono abrogate l'ordinanza n. 64/2023, in data 22/08/2023 e n. 16/2023 in data 24/04/2023 di questa Capitaneria di porto, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente.

Ortona, lì (vedasi stringa di registrazione)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Dario AMBROSINO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

**“REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO E PER LE ATTIVITA’ LUDICO –
DIPIORTISTICHE CHE SI SVOLGONO NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
ORTONA”**

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO.....	3
Art. 1	– Navigazione all'interno del porto, della rada e delle acque del Circondario.....	3
Art. 2	– Divieti e obblighi inerenti la navigazione.....	4
Art. 3	– Prevenzione incendio – Operazioni di rifornimento carburante.....	5
Art. 4	– Navigazione dei piccoli natanti “da spiaggia” non muniti di motore.....	5
CAPO II	NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, NON AUTOPROPULSE E DI QUELLE AUTOPROPULSE	5
Art. 5	– Prescrizioni e divieti.....	5
Art. 6	– Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività	6
CAPO III	NORME AGGIUNTIVE PER IL KITESURF.....	6
Art. 7	: Condizione per l'esercizio.....	6
Art. 8	: Transito dei kitesurf nei corridoi di lancio.....	7
Art. 9	: Regole per prevenire gli abbordi in mare.....	8
Art. 10	– Norme aggiuntive per l'insegnamento dell'attività di windsurf, kitesurf e surf.....	8
CAPO IV	SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE.....	8
Art. 11	– Limitazioni e divieti.....	8
Art. 12	– Prescrizioni comuni.....	9
Art. 13	– Prescrizioni particolari per lo sci nautico.....	9
Art. 14	– Prescrizioni particolari per il paracadutismo ascensionale.....	10
CAPO V	TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI.....	11
Art. 15	– Prescrizioni e divieti.....	11
Art. 16	– Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività.....	11
CAPO VI	NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI.....	12
Art. 17	– Limitazione alla navigazione e prescrizioni.....	12
Art. 18	– Condizioni per l'esercizio.....	12
Art. 19	– Natanti assimilabili agli acquascooter.....	13

CAPO VII	E-BIKE ACQUATICA.....	13
Art. 20	– Limitazioni e Divieti.....	13
Art. 21	- Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività.....	13
CAPO VIII	FLYBOARD, JETLEV FLYER E DISPOSITIVI ASSIMILABILI.....	13
Art. 22	– Limitazioni e Divieti.....	13
Art. 23	- Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività	14
CAPO IX	PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI.....	15
Art. 24	- Limitazioni e prescrizioni.....	15
CAPO X	SNORKELING TRAINATO, RAY-BOARD, SEAFELY, SUB- WING, SURFERBOARD.....	15
Art. 25	– Disposizioni generali.....	15
Art. 26	- Disciplina per l'esercizio dell'attività.....	16
CAPO XI	ATTIVITA' SUBACQUEE PER SCOPI LUDICO – DIPIORTISTICI E SPORTIVI..	17
Art. 27	– Disposizioni generali.....	17
Art. 28	– Attività subacquee svolte per il conseguimento di brevetti e immersioni subacquee guidate.....	17
Art. 29	– Norme di sicurezza per l'attività subacquea in genere.....	18
Art. 30	- Divieti e limiti di sicurezza per tutte le attività subacquee.....	18
CAPO XII	LOCAZIONE O NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE.....	19
Art. 31	- Disposizioni generali.....	19
Art. 32	- Presupposti di sicurezza della navigazione per lo svolgimento dell'attività di locazione di piccoli natanti da diporto.....	19
ALLEGATI		
Allegato 1	- Modulo per comunicazioni immersioni subacquee ed immersioni conseguimento brevetti.....	21
Allegato 2	- Allegato V (articolo 54) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni e natanti diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva.....	22
Allegato 3	- Tabella dei numeri di telefono utili per le emergenze in mare.....	24

Articolo 1***(Navigazione all'interno del porto, della rada e delle acque del Circondario)***

1. All'interno del porto di Ortona, tutte le unità da diporto devono rispettare il titolo II, capo IV, inerente *“navigazione, ormeggio e sosta delle unità da diporto nel porto di Ortona”* del *“Regolamento per la navigazione, la sosta gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona”*, dell'ordinanza n. 65/2015 in data 12/08/2015 e s.m.i. della Capitaneria di porto di Ortona.
2. **Per quanto attiene i limiti di navigazione** (di distanza dalla costa e di velocità) **durante la stagione balneare, tutte le unità navali** dovranno attenersi a quanto all'uopo previsto nell'ordinanza n.19/2020 in data 09/07/2020 della Capitaneria di porto di Ortona e, per quanto concerne le zone di mare riservate alla balneazione, nell'ordinanza di sicurezza balneare adottata per l'anno in corso, secondo la disciplina ivi prevista, che, ad ogni buon fine, si riporta sinteticamente di seguito:
 - a) il limite di **acque interdette** alla navigazione e **riservate alla balneazione** è di **300 (trecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o dalle coste rocciose,**
 - b) nelle zone di mare di cui alla lettera a), durante il periodo di balneazione ricompreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno, **è vietata la sosta, l'ancoraggio, la navigazione ed il transito di qualsiasi unità, anche da diporto, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico -, a vela o a remi)**;
 - c) i c.d. “natanti da spiaggia”, del tipo a pedali o a remi quali jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, *sup (stand up paddle)*, kayak e similari, possono navigare nelle zone di mare di cui al punto a), adottando le opportune cautele e a condizione di non arrecare pericolo ai bagnanti;
 - d) nelle zone di mare **oltre la fascia riservata alla balneazione** di cui alla lettera a) e **fino a una distanza di 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle scogliere a picco o dalle coste rocciose**, tutte le unità devono navigare con **andatura commisurata alle condizioni di traffico in zona, alla eventuale presenza di “natanti da spiaggia”, di subacquei o bagnanti, alla visibilità ed alle condizioni meteomarine, al fine di poter manovrare in sicurezza per prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo, restando inteso che, comunque, la velocità non deve mai essere superiore a 10 nodi e durante la navigazione gli scafi devono essere in dislocamento.**
3. Resta inteso che il conduttore, prima di intraprendere la navigazione deve farsi carico di verificare l'eventuale emanazione di specifiche ordinanze di polizia marittima che rechino temporanee limitazioni/interdizioni alla navigazione dettate da esigenze connesse a lavori marittimi e portuali e/o a contingenti situazioni di pericolo, consultabili sul sito web istituzionale dell'amministrazione www.guardiacostiera.it/ortona al link “ordinanze”, fermo restando l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di consultare la cartografia nautica ufficiale dello Stato.

Articolo 2
(Divieti e obblighi inerenti la navigazione)

1. **A tutte le unità da diporto, ai natanti, dispositivi e/o attrezzature cui si riferisce la presente regolamentazione**, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri capi del presente regolamento, **è vietato**:
- a) navigare, sostare o ancorare nel raggio di 0,7 miglia nautiche (pari a circa 1.297 metri) dal punto nautico costituente il centro ideale dell'area di ancoraggio, individuato dalle seguenti coordinate: Lat. 42° 22' 30"N e Long. 014° 26' 30" E (*così disciplinata dagli artt. 2 comma 1 lett. e), 14 del regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona*);
 - b) sostare o ancorare entro una distanza inferiore a metri 1000 dall'imboccatura del porto e dall'estremità del molo guardiano nord del porto di Ortona;
 - c) **navigare, sostare o ancorare**:
 - **negli specchi acquei riservati alla balneazione, così come richiamati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento** (con la sola eccezione dei c.d. "natanti da spiaggia", così come individuati all'art.27, comma 3, lett. c) del d.lgs 171 del 2005 e s.m.i.);
 - a meno di 0,3 miglia nautiche (pari a circa 550 metri) dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda o in manovra;
 - a meno di 0,3 miglia nautiche (pari a circa 550 metri) dalle navi mercantili alla fonda o in manovra;
 - a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - a meno di 500 metri dalle piattaforme *off-shore*, (escluso dalla "Torre Fattoria" per la quale si fa riferimento all'ordinanza n. 85/2011 della Capitaneria di porto di Ortona e dall'impianto di allevamento e produzione mitili della "ABRUZZO BIO MARE", per la quale si fa riferimento all'ordinanza n. 03/2019 della Capitaneria di porto di Ortona);
 - a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere, in particolare, nel Comune di Francavilla al Mare (fiume Alento) nel Comune di Ortona (foce del fiume Foro, fiume Moro in località Acquabella, torrente Peticcio, fiume Arielli), nel Comune di San Vito Chietino (fiume Feltrino) – nel Comune di Rocca San Giovanni (torrente La Foce), Comune di Fossacesia (fiume Sangro);
 - d) per quanto concerne l'area di ancoraggio del porto di Ortona, si rimanda alla disposizione di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 65/2015, di approvazione del "*Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona*".
2. La disciplina delle attività veliche, di canottaggio e canoa a scopo didattico nell'ambito del porto di Ortona (che dovranno essere svolte sotto la vigilanza ed il controllo di un supervisore responsabile per canoa e canottaggio, e di un istruttore abilitato ai sensi dell'art. 49 quinquies del decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii. per l'attività velica, a bordo di un'unità appoggio abilitata a prestare assistenza in caso di necessità e dotata di VHF) è contenuta all'art. 43 dell'ordinanza n. 24/2018 della Capitaneria di porto di Ortona (che modifica l'ordinanza n. 65/2015).

Articolo 3

(Prevenzione incendi – Operazioni di rifornimento carburante)

1. E' vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o detenere a bordo, durante la sosta nei porti del Circondario marittimo, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi.
2. Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere mantenuti in perfetta e costante efficienza, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille, mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore, per evitare accumulo di eventuali gas/vapori.
3. Il rifornimento di carburante delle unità da diporto all'interno dei porti ove siano presenti distributori di tipo fisso/gruppi erogatori assentiti in concessione e regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività di erogazione carburanti marini alle unità navali, deve essere effettuato esclusivamente presso i predetti impianti fissi di erogazione, navigando verso di essi seguendo rotte prudenziali e conducendo l'unità in sicurezza, evitando evoluzioni che possano intralciare il movimento delle navi e degli altri natanti.

È fatto obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 42 dell'ordinanza n. 65/2015, *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona”*.

Articolo 4

(Navigazione dei piccoli natanti “da spiaggia”, non muniti di motore)

- 1 I *sup (stand up paddle)* e i piccoli natanti da diporto comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, kajak, canoe e simili, devono navigare ad una distanza dalla costa non superiore a 1.000 metri e possono navigare nelle sole ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli.
- 2 Su tali unità il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 del d.m. n. 146/2008.

CAPO II

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, NON AUTOPROPULSE E DI QUELLE AUTOPROPULSE

Articolo 5

(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso delle tavole sospinte dal moto ondoso (*surf e similari*), delle tavole autopropulse (*e-board ed e-foil*) e di quelle a propulsione velica del tipo *“windsurf”* e *“kitesurf”*, è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui al capo I del presente regolamento.
2. Le suddette tavole sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli e – durante la stagione estiva - al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
3. È fatto assoluto divieto di compiere evoluzioni in prossimità delle scogliere emerse e sommerse.

Articolo 6
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole sospinte dal moto ondoso (*surf* e similari) e delle tavole autopropulse è di 16 anni compiuti; l'età minima è di 14 anni, invece, per le tavole non autopropulse quali *windsurf* e *kitesurf* e similari e per i natanti a vela se la superficie velica è superiore ai 4 metri quadri (art. 39, comma 3, lett. c, del d. lgs. n.171/2005); tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39, comma 4, del d.lgs. n.171/2005 “...per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati dalle persone imbarcate e da terzi”.
2. Coloro che esercitano l'attività di “*windsurf*” e “*kitesurf*” devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
3. I conduttori devono porre in essere ogni utile iniziativa atta ad evitare incidenti e tenere rotte quanto più possibile perpendicolari alle spiagge, prestando particolare attenzione alla presenza di opere di difesa della costa/scogliere emerse e/o sommerse (in prossimità delle quali è vietata qualsiasi evoluzione), nelle manovre di partenza e di rientro a terra, laddove – durante la stagione balneare - siano presenti gli appositi corridoi di lancio;
4. Le tavole *e-foil* ed *e-board* devono avere un sistema di spegnimento del motore meccanismo automatico di arresto di emergenza in caso di caduta in acqua.

CAPO III

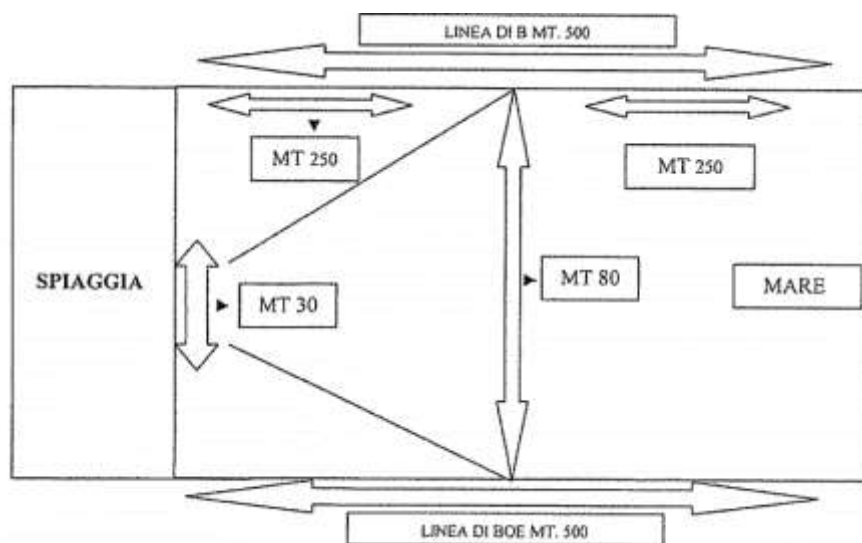
NORME AGGIUNTIVE PER IL KITESURF

Articolo 7
(Condizione per l'esercizio)

1. I conduttori di *kitesurf*, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) indossare, oltre che un mezzo di salvataggio individuale, anche un appropriato casco di protezione ed usare sistemi di sicurezza, montati sul *kitesurf*, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in caso di necessità;
 - b) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - c) collegare le cime (cd. *linee*) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
2. I conduttori devono porre in essere ogni utile iniziativa atta ad evitare incidenti ed effettuare manovre di partenza/rientro a riva seguendo rotte quanto più possibile perpendicolari alla linea di costa.
3. È vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 8
(Transito dei kitesurf nei corridoi di lancio)

1. La partenza e l'atterraggio dei natanti denominati *kitesurf* durante la stagione estiva, devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio che, autorizzati dai Comuni competenti per territorio, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. segnalati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri;
 - b. l'imboccatura a mare deve essere individuata con bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;
 - c. profondità di almeno 500 metri dalla costa;
 - d. larghezza alla battigia di 30 metri che andrà ad aumentare gradualmente in modo tale che, a partire dai 250 metri di profondità, e fino all'imboccatura a mare, il corridoio di lancio abbia una larghezza di 80 metri (come rappresentato nell'immagine sottostante).
2. La partenza e il rientro nei suddetti appositi corridoi di lancio devono avvenire in massima sicurezza e alla minima velocità possibile, con la tecnica del *body drag*, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia; in tale fascia dei primi 100 mt. dalla costa è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.
3. L'impiego dei corridoi è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia dei *kitesurf*.
4. Qualora le caratteristiche geomorfologiche della costa non consentano l'installazione di corridoi di lancio aventi una profondità di metri lineari 500 dalla linea di battigia, coloro i quali intendano installare un corridoio di lancio dovranno richiedere un'autorizzazione al Comune territorialmente competente (ai fini demaniali), il quale può autorizzare o meno previo parere dell'Autorità marittima (che si esprime per i fini di sicurezza della navigazione).



Articolo 9
(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità “*kitesurf*” navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando il *kite*, mentre quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kite*.
2. Quando due unità “*kitesurf*” procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento, sollevando il *kite* e rallentando.
3. Quando un'unità “*kitesurf*” incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il *kite* e rallentando, a prescindere dalle mura.

Articolo 10
(Norme aggiuntive per l'insegnamento dell'attività di windsurf, kitesurf e surf)

1. Il presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme fiscali e commerciali, si applica ai soggetti che, indipendentemente dalle modalità organizzative, esercitano attività comunque finalizzate all'istruzione alla condotta di tavole quali “*windsurf*”, “*kitesurf*” e “*surf*”.
2. L'istruzione in mare degli allievi, ferme restando le norme disciplinanti la legittimazione all'esercizio delle attività in parola e le responsabilità professionali di chi esercita tali attività, può avvenire:
 - a) in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli;
 - b) con l'assistenza di unità d'appoggio (ad idrogetto e/o con motore con elica schermata), con a bordo personale abilitato, che dovrà stazionare in prossimità degli allievi, pronta ad intervenire in caso di emergenza e/o necessità di assistenza;
 - c) l'eventuale trasferimento dalla costa/spiaggia alla zona di addestramento, deve avvenire percorrendo gli appositi corridoi di lancio, ad andatura ridotta al minimo necessario, tale da garantire il governo del mezzo, procedendo, comunque, con la massima prudenza; le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate alle amministrazioni comunali territorialmente competenti;
 - d) tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto, ovvero, una muta galleggiante.

CAPO IV

SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 11
(Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal d.m. 26 gennaio 1960, modificato con d.m.15 luglio 1974 dell'allora Ministero della Marina mercantile.

2. La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.
3. Queste attività sono subordinate, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente regolamento, anche a quanto previsto dall'art. 54 comma 3 del d.m. 146/2008 (in particolare alle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del d.m. 146/2008).
4. L'esercizio dell'attività dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate.

Articolo 12

(Prescrizioni comuni)

1. L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere effettuato per conto proprio, da società sportive, scuole di sci nautico e altri sodalizi nautici, e comunque subordinatamente all'osservanza delle condizioni di sicurezza sotto prescritte:
 - a) il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) lo sciatore/paracadutista dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, di ampio specchio retrovisore convesso, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza (*che deve essere superiore alla lunghezza del cavo del traino*), altre unità intente nelle attività di sci nautico/paracadutismo ascensionale, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori/paracadutisti;
 - f) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio la pesca ecc.;
 - g) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal d. lgs. n. 171/2005 e dal decreto ministeriale n. 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, e, comunque, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione (tabella A del decreto del Ministero della sanità del 10.03.2022) e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - h) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore/paracadutista indossare un giubbotto di salvataggio, o altro analogo dispositivo, purché di tipo conforme alla vigente normativa.
2. Il conduttore del mezzo nautico che esercita tale attività sarà ritenuto responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 13

(Prescrizioni particolari per lo sci nautico)

1. La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto in zone

libere dalla presenza di bagnanti e di altre unità, e comunque ad una distanza di oltre i 500 metri dalle spiagge;

- b) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- c) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.

Articolo 14

(Prescrizioni particolari per il paracadutismo ascensionale)

1. La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - b) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
 - c) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - d) le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da altre unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
 - e) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
 - f) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 36.3 metri;
 - g) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
 - h) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
 - i) il conduttore del mezzo sarà ritenuto responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 15
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso/traino di *banana boat* e di piccoli gommoni è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al capo I del presente regolamento, anche a quanto previsto dall'art. 54 del d.m. 146/2008 (in particolare alle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del d.m. 146/2008).

Articolo 16
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni è inoltre subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) l'unità trainante può trainare esclusivamente un solo galleggiante per singola uscita in mare, sul quale i passeggeri potranno imbarcare solo dalla battigia, e dovrà oltrepassare il limite delle acque riservate alla balneazione utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, navigando alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) il conduttore dell'unità trainante dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce) e dovrà essere sempre assistito da un'altra persona abilitata al salvamento acquatico;
 - c) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal decreto ministeriale n.146 del 29.07.2008 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonee dotazioni;
 - d) dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - e) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
 - f) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
 - g) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, un giubbotto di salvataggio o altro analogo dispositivo purché di tipo conforme alla vigente normativa;
 - h) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - i) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività di traino in questione; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - j) il conduttore del mezzo sarà ritenuto responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPO VI

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS O MOTO D'ACQUA
E MEZZI SIMILARI

Articolo 17
(Limitazione alla navigazione e prescrizioni)

1. La navigazione degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi simili, è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al capo I del presente regolamento, anche a quanto previsto dall'art. 54 del d.m. 146/2008 (in particolare alle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del d.m. 146/2008).
2. La navigazione degli *acquascooter*, moto d'acqua e mezzi simili, può essere effettuata solo in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate favorevoli.
3. L'uso degli *acquascooter* è consentito solo a coloro che abbiano la patente nautica.
4. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, un giubbotto di salvataggio, o altro analogo dispositivo di tipo approvato e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione italiana motonautica.
5. Gli *acquascooter* dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore; il dispositivo in questione, così come il suo aggancio al conduttore, devono essere installati sul natante in modo ben visibile; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico); a bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V (art. 54 del d.m. 146/2008);
6. Durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri dovranno assumere e mantenere la corretta posizione a bordo e la postura tale da evitare di compromettere la stabilità del mezzo.

Articolo 18
(Condizioni per l'esercizio)

1. Il conduttore dell'*acquascooter*, della moto d'acqua o del mezzo simile è ritenuto responsabile dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato.
2. Il numero di persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti possono avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri.
4. La navigazione degli *acquascooter* all'interno dei porti è vietata, salvo per le esigenze connesse all'uscita in mare dal proprio posto di ormeggio, al rientro presso il proprio posto di ormeggio abituale e limitatamente alla necessità di raggiungere i distributori

fissi/gruppi erogatori di carburante per effettuare il rifornimento.

Articolo 19
(Natanti assimilabili agli acquascooter)

1. Le prescrizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento trovano applicazione – ad esclusione dell'obbligo incondizionato del possesso della patente nautica e del limite minimo di età di anni 18 – anche rispetto ai quei natanti che utilizzano un apparato propulsivo di tipo diverso dalla pompa a getto d'acqua, destinati ad essere condotti da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

CAPO VII
E-BIKE ACQUATICA

Articolo 20
(Limitazioni e Divieti)

1. L'esercizio dell'attività di *e-bike* acquatica è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, con altezza d'onda non superiore a 0.5 metri.

Articolo 21
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di *e-bike* in mare è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. i conduttori devono aver compiuto i 16 (sedici) anni di età;
 - b. la navigazione è consentita entro 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare all'interno della fascia di mare destinata alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - c. obbligo di assicurazione della r/c connessa alla navigazione del mezzo;
 - d. obbligo per l'utilizzatore di indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa e di osservare tutte le prescrizioni previste dal libretto di istruzioni del mezzo.

CAPO VIII
FLYBOARD, JETLEV FLYER E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 22
(Limitazioni e Divieti)

1. L'esercizio delle attività denominate "*Flyboard*", "*Jetlev Flyer*" e dispositivi a questi assimilabili è consentito, previo rispetto delle prescrizioni di cui al capo I del presente regolamento e di quanto previsto dall'art. 54 del d.m. 146/2008 (in particolare alle

dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del d.m. 146/2008), esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, con assenza di vento e mare calmo ad una distanza dalla costa non inferiore a mt 300.

2. E' fatto divieto di effettuare evoluzioni in prossimità delle opere di difesa della costa, emerse e sommerse.
3. Coloro i quali utilizzano i dispositivi in parola devono commisurare l'elevazione sopra la superficie del mare alla profondità dello specchio acqueo nel quale si trovano, al fine di garantire, anche in caso di bassa marea, una profondità minima di sicurezza in caso di ricadute accidentali.
4. L'esercizio di tale attività deve essere effettuato in osservanza dei limiti stabiliti dall'ordinanza n.19/2020 in data 09/07/2020 di questa Capitaneria di porto, e comunque al di fuori della fascia riservata alla balneazione.

Articolo 23

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente capo è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'età minima per l'utilizzo è di anni 18;
 - b) l'utilizzo della moto d'acqua è subordinato al possesso della patente nautica come disposto dall'art. 39, lettera a), del decreto legislativo n. 171/2005;
 - c) l'attività in questione deve essere sempre svolta in coppia (una persona alla condotta della moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa);
 - d) le moto d'acqua impiegate nell'attività di *Flyboard*, *JetLev Flyer* e dispositivi a questi assimilabili, possono navigare solo in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate favorevoli;
 - e) la partenza e l'atterraggio, nelle zone frequentate da bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, ad una velocità non superiore ai tre nodi, così come regolamentato dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare; sono altresì vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio, nonché svolgere l'attività in modo da creare intralcio alla navigazione in entrata e in uscita dagli stessi;
 - f) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel "libretto di istruzioni" predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, contenente le istruzioni d'uso con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - g) ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 146/2008 i conduttori delle moto d'acqua impiegate nell'attività di *Flyboard*, *JetLev Flyer* e dispositivi a questi assimilabili devono utilizzare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa alla quale si svolge la navigazione; detta disposizione si applica anche all'utilizzatore;
 - h) le moto d'acqua dovranno essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore; il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore;

- i) ciascuna moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
 - j) le moto d'acqua impiegate nell'attività di *Flyboard*, *JetLev Flyer* e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
2. In caso di attività di noleggio con i predetti mezzi, si deve far riferimento al capo XII della presente ordinanza.
3. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPO IX

PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI

Articolo 24 **(Limitazioni e prescrizioni)**

1. La navigazione degli *acquascooters* subacquei è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al capo I del presente regolamento, anche a quanto previsto dall'art. 54 comma 3 del d.m. 146/2008 (in particolare alle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del d.m. 146/2008).
2. L'utilizzo degli *acquascooters* subacquei può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo assicurate favorevoli e comunque – nel periodo estivo – esclusivamente al di fuori delle acque riservate alla balneazione 300 (trecento) mt e 150 mt in prossimità della costa e delle scogliere a picco.
3. Qualora il dispositivo *acquascooter* subacqueo sia utilizzato in immersione, il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri; tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri.
4. L'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito a coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.
5. Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata ed ogni propulsore può essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

CAPO X

SNORKELING TRAINATO, RAY-BOARD, SEAFELY, SUB- WING, SURFERBOARD

Articolo 25 **(Disposizioni generali)**

- 1 L'esercizio dell'attività di "*snorkeling* trainato", "*ray-board*", "*seafly*", "*sub-wing*" o "*surferboard*" (e similari) è consentito in ore diurne, con condizioni

meteo marine favorevoli e secondo le modalità indicate nella propria ordinanza n. 19/2020, in data 09 luglio 2020, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e nell'ordinanza di sicurezza balneare e, comunque, durante il periodo estivo, esclusivamente al di fuori delle acque riservate alla balneazione entro i 300 (trecento) mt di distanza dalle spiagge e i 150 (centocinquanta) mt dalle scogliere a picco.

Articolo 26

(Disciplina per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle attività di cui al presente capo è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il conduttore del mezzo nautico trainante deve aver compiuto 18 anni d'età, essere in possesso di patente nautica, e deve essere accompagnato da altra persona abilitata al salvamento acquatico;
 - b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'*acquascooter*) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
 - c) il bagnante deve aver compiuto 16 (sedici) anni d'età e dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
 - d) la velocità di traino deve essere tale da non provocare danni alla persona trainata e non dovrà comunque generare moto ondoso;
 - e) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
 - f) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
 - g) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
 - h) è consentito il traino di un unico bagnante per volta;
 - i) è vietato l'utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
 - j) il traino del bagnante dovrà avvenire obbligatoriamente entro 30 metri dal mezzo nautico ma a non meno di 10 metri dallo stesso;
 - k) la partenza ed il rientro devono avvenire esclusivamente tramite i corridoi di lancio.

Articolo 27**(Disposizioni generali)**

1. Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo - turistico svolte da privati, nonché le attività subacquee per il conseguimento di brevetti sportivi e le immersioni subacquee a scopo ludico-diportistico organizzate da centri di immersione, circoli, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le sopracitate società / centri di immersione / circoli / associazioni / ONLUS dovranno presentare per l'impiego di natanti da diporto in assistenza la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 8 del d.m. 01/09/2021 e s.m.i. disciplinante *“i requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*.

Articolo 28**(Attività subacquee svolte per il conseguimento di brevetti sportivi e immersioni subacquee guidate)**

1. Per le attività subacquee organizzate a fini sportivi e turistico-ricreativi per il conseguimento di brevetti e le immersioni subacquee guidate, svolte da centri di immersione, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, società di persone e/o capitali nella formulazione del codice civile, associazioni che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, devono essere rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/associazioni nazionali o internazionali riconosciute, nonché le seguenti prescrizioni:
 - a) l'organizzatore dell'attività deve inviare alla Capitaneria di porto di Ortona con almeno 12 ore di anticipo rispetto all'evento – ove possibile, a mezzo e-mail (cportona@mit.gov.it) o PEC (cp-ortona@pec.mit.gov.it), fatta salva la necessità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa, come da fac-simile in **allegato 1** riportante:
 - ✓ data e ora prevista dell'immersione;
 - ✓ luogo (individuato tramite l'indicazione di un “punto cospicuo” e/o la denominazione del paraggio e/o le coordinate geografiche dell'area in WGS'84);
 - ✓ numero di partecipanti;
 - ✓ nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti ed un recapito cellulare di pronta reperibilità;
 - ✓ unità utilizzata in appoggio (sempre obbligatoria), nominativo del conduttore (maggiorenne e munito di patente nautica almeno di categoria A);
 - ✓ nominativo della persona presente abilitata al primo soccorso subacqueo.
 - b) le attrezzature subacquee devono essere in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti;
 - c) l'operatore che le promuove deve essere coperto da polizza assicurativa sulla

responsabilità civile estesa anche a tutte le persone coinvolte, compresi istruttori, equipaggio e partecipanti;

2. Si rimanda a quanto previsto dall'**art. 9** – rubricato “*attività di appoggio alle immersioni subacquee*” – del **d.m. 01/09/2021** e s.m.i. nonché al **d.m. 29 luglio 2008, n. 146**, capo III (“*Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo*”), **artt. 90 e 91**, disciplinanti rispettivamente i “mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza” e le modalità di segnalazione.

Articolo 29 **(Norme di sicurezza per l'attività subacquea in genere)**

1. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui all'art. 91 del d.m. n.146/2008.

2. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

3. Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

4. Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 metri. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

5. **Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.**

6. Per le prescrizioni di sicurezza relative alle unità di appoggio alle immersioni subacquee (a qualunque scopo praticate) si rimanda a quanto previsto dall'**art. 9** – rubricato “*attività di appoggio alle immersioni subacquee*” – del **d.m. 01/09/2021** e s.m.i. nonché al **d.m. 29 luglio 2008, n. 146**, capo III (“*Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo*”), **artt. 90 e 91**, disciplinanti rispettivamente i “mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza” e le modalità di segnalazione.

7. Durante la stagione balneare, stante il divieto di cui al successivo articolo 30, comma 1, lettera c) di effettuare attività subacquee all'interno della fascia riservata alla libera balneazione, le attività subacquee disciplinate dal presente capo possono essere esercitate esclusivamente con l'impiego di natanti in appoggio/assistenza, in linea con le previsioni del citato d.m. 1 settembre 2021 e s.m.i. e del d.m. 146/2008 e s.m.i..

Articolo 30 **(Divieti e limiti di sicurezza per tutte le attività subacquee)**

1 L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 100 metri dalle reti da pesca;

- b) a distanza inferiore a 550 metri dalle navi mercantili e a 550 metri dalle navi militari ancorate;
- c) a distanza inferiore a 300 metri dalle spiagge o a 150 metri dai tratti costieri rocciosi durante la stagione balneare;
- d) nelle zone di mare interdette alla balneazione da disposizioni ordinarie dettate per esigenze di sicurezza e/o salute pubblica;
- e) nelle zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti e all'ancoraggio;
- f) a meno di 500 metri dalle piattaforme e impianti fissi (escluso dalla "Torre Fattoria" per la quale si fa riferimento all'ordinanza n.85/2011 della Capitaneria di porto di Ortona e dall'impianto di allevamento e produzione mitili della "ABRUZZO BIO MARE", per la quale si fa riferimento all'ordinanza n. 03/2019 della Capitaneria di porto di Ortona);
- g) a meno di 150 metri da fari e segnalamenti marittimi.

CAPO XII
LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER
FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE

Articolo 31
(Disposizioni generali)

1. Per lo svolgimento dell'attività di noleggio/locazione di unità da diporto si applicano le norme di cui al Titolo III – Capo II – del d.m. 29 luglio 2008, n. 146 recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171"* e ss.mm.ii., nonché il d.m. 1 settembre 2021 e s.m.i. recante *"Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"*.
2. La comunicazione di inizio attività deve essere presentata per i soli natanti da diporto (ad esclusione dei "natanti da spiaggia"), secondo le formalità disciplinate dal sopracitato d.m. 01/09/2021, di cui si riporta il collegamento/link per pronta consultazione: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=20210901&atto.codiceRedazionale=22A00121&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario.

Articolo 32
(Presupposti di sicurezza della navigazione per lo svolgimento dell'attività di locazione di piccoli natanti da diporto)

1. L'attività di locazione di piccoli natanti da diporto (c.d. "natanti da spiaggia"), che può essere effettuata nelle ore diurne (da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto) e con mare e tempo assicurati favorevoli, è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare presso la propria postazione di locazione la situazione di pericolo issando la bandierina rossa su apposito pennone.
2. Il locatore, fermi restando gli obblighi contenuti nel citato d.m. 1 settembre 2001 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 4 e 6, deve tenere sempre approntata a terra

un'ideale unità per fronteggiare eventuali emergenze, munita di salvagente anulare e cavo di rimorchio, da utilizzare per assistere e coadiuvare il rientro dei natanti locati in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero in altre situazioni di emergenza, assicurando a tal fine un idoneo collegamento con gli utilizzatori.

MODULO PER COMUNICAZIONE
IMMERSIONI SUBACQUEE ED IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

CIRCOLO SPORTIVO/SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA DELL'IMMERSIONE

LUOGO

NUMERO DI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

MODALITA' OPERATIVE

Data _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

ALLEGATO V (articolo 54)**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA****SPECIE DI NAVIGAZIONE**

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

Note: (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.

(b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

(c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.

(d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18,4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

COPIA

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE

1530

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

085 9063290

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

0873310340

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI FRANCAVILLA AL MARE

0854917149

VIGILI DEL FUOCO (H24)

112

PRONTO SOCCORSO (H24)

112

ASCOLTO RADIO VHF/FM

UNITA' DI GUARDIA COSTIERA	DENOMINAZIONE:	CANALI RADIO
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA	COMPAMARE ORTONA	Canale d'ascolto/soccorso VHF CH 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO	CIRCOMARE VASTO	Canale d'ascolto/soccorso VHF CH 16 (H24)
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA FRANCAVILLA AL MARE	DELEMARE FRANCAVILLA	Canale d'ascolto/soccorso VHF CH 16 (08:00 -20:00)